



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 del 07.12.2023

Oggetto: Dissesto finanziario. Proposta di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'anno duemilaventitrè il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 12,30 presso la sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto di Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X	
Dott. Francesco Pisani	X	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante;

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso:

- che il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- che con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- che l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;

Visti

- l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti;
- il Titolo VIII Capo III del TUEL e s.m.i.;



COMUNE DI CHIETI

- la legge costituzionale n. 3/2001;
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati e la relativa circolare applicativa del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- il decreto legge n. 133 del 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 7 agosto 2016;
- il decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 15 giugno 2017 che attribuisce all'Organo Straordinario di Liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi derivanti dalla gestione vincolata;

Tenuto conto

- che l'adozione della procedura è stata costantemente riconosciuta come uno strumento fondamentale per il risanamento finanziario degli enti locali dissestati;
- che, in tal senso, si sono espresse:
 - a) la deliberazione n. 13/SEZAUT/2012/FRG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2010-2011, ove si specifica che “... *la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce*”;
 - b) la deliberazione della stessa Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2009/IADC sulla gestione finanziaria degli enti locali nel biennio 2007-2008, con la quale la Corte dei Conti ebbe modo di osservare che “... *la chiave di volta che ha aiutato a dare soluzione molte difficoltà, è stata proprio la procedura semplificata ex art. 258 del TUEL ... E' in questo ambito che il legislatore dovrebbe intervenire rendendo tale procedura, innanzitutto, obbligatoria per l'Amministrazione ...*”;
 - c) le analisi svolte nello studio pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno “*Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo*”, ove si afferma che “*Questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte solleva l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali. L'adozione della procedura semplificata è sicuramente uno strumento fondamentale per il risanamento ...*”;

Considerato

- che questo Organismo, tenuto conto dei descritti vantaggi connessi alla procedura semplificata ritiene doveroso proporre l'adozione al Comune di Chieti, al fine di conseguire un risparmio di spesa e di accelerare le operazioni di risanamento;
- che, in caso di adesione alla procedura semplificata, peraltro, il Comune di Chieti potrebbe beneficiare del sostegno straordinario per gli enti dissestati previsto dall'art. 21 commi 1-5 D.L. 104 del 2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 09/10/2023, che stabilisce al comma 1 che ai “*comuni, alle province, e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla*”



COMUNE DI CHIETI

procedura semplificata prevista dall'art. 258 del TUEL, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto art. 258, nei limiti dell'anticipazione erogata".

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 l'adesione della procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.

Rilevato

- che le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute ad oggi sono n. 507, per un totale complessivo di circa **€ 41.000.00 (in corso di verifica)**;
- che all'importo della massa passiva presunta ammissibile deve essere sommato l'importo per gli oneri della liquidazione (possibili collaborazioni esterne, oneri riflessi, spese di pubblicità, remunerazione per lavoro straordinario svolto da personale dipendente, compenso ai componenti dell'O.S.L. di cui al D.M. 9.11.1995, oneri diversi), per il periodo presunto di tre/quattro anni che si possono prudenzialmente quantificare complessivamente in **€ 570.000,00** ;

Dato atto che

- il totale del disavanzo di amministrazione al 31/12/22 è pari a **62.344.169,31**;
- le transazioni riportate nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale derivanti da contenziosi, già definite dall'Ente in epoca precedente alla dichiarazione di dissesto ad oggi non ancora liquidate e che costituiscono pertanto potenziali debiti fuori bilancio sono pari a complessivi 11.968.092,00 euro di cui 11.477.692,00 già conteggiate nelle istanze di ammissione alla massa passiva (40.550.115,69);
- l'ammontare dei debiti fuori bilancio potenziali derivanti da transazioni già definite dall'Ente, non ancora liquidate e per le quali non è stata prodotta istanza di inserimento alla massa passiva sono pari ad euro **490.400**;
- l'ammontare complessivo presunto del contenzioso da transare ed in essere al momento, al netto delle istanze presentate e comprese nell'importo sopra riportato (40.550.115,69) può essere quantificato presuntivamente (senza tenere conto del buon esito di eventuali transazioni) in euro **24.000.000,00**;
- al momento il totale presunto della massa passiva ammonta a circa **€ 66.060.400**;
- al momento, relativamente ai residui passivi e attivi, sussistono diverse posizioni ancora da definire, con riferimento, rispettivamente, all'esatta individuazione dei creditori e all'entità dei crediti dell'Ente;
- per tali fattispecie questo Organo ha richiesto ai responsabili dei servizi la verifica di bilancio e i dati relativi ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione alla massa passiva, pur essendo titolari di posizioni creditorie che in essa vanno incluse;
- per ciò che attiene le spese effettuate in violazione delle regole di contabilità degli enti locali sono necessari ulteriori approfondimenti ai fini del riconoscimento della legittimità e della quantificazione di una parte di essi, ai sensi dell'art. 194 del TUEL;
- per quanto sopra esposto, ad oggi non si è potuta verificare la effettiva consistenza di tutti i debiti al 31 dicembre 2022 e conseguentemente si procederà alla formulazione delle proposte transattive solo per quelli certi, liquidi ed esigibili;



- l'articolo 258, comma 3, del TUEL prevede che l'Organo Straordinario della Liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese creditorie, anche periodicamente;
- si potrà procedere all'adozione della procedura semplificata limitatamente ai debiti certi liquidi ed esigibili delibati;
- se necessario, questo organo dovrà provvedere all'alienazione di beni patrimoniali, se disponibili in quanto ancora non comunicati, non indispensabili per le finalità istituzionali dell'Ente;
- la procedura semplificata prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo, di un importo variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito riconosciuto, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;
- che con successiva delibera l'OSL definirà i criteri da adottare per le proposte transattive
- l'art.258 del TUEL stabilisce inoltre che con apposito provvedimento dell'organo esecutivo l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per soddisfare tutti i debiti, al fine di garantire la par condicio creditorum;
- nell'ipotesi di mancata adesione alla procedura semplificata questo organo dovrà proseguire l'attività adottando la c.d. procedura ordinaria, disciplinata dall'art.256 del TUEL, che prevede il deposito al Ministero dell'Interno del piano di rilevazione entro 5 giorni dall'approvazione dello stesso, da compiere entro 360 giorni dalla data di insediamento dell'OSL a seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibile comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'Organo straordinario di liquidazione predisporre il piano di estinzione delle passività e dopo la sua approvazione da parte del Ministero dell'Interno procede all'approvazione del piano di estinzione con il pagamento delle passività sino alla concorrenza della massa attiva realizzata. La parte debitoria non estinta per mezzo delle transazioni con i creditori dovrà necessariamente essere posta a carico dei futuri bilanci dell'Ente ed essere ripianata anche mediante l'adozione di piani di impegno pluriennali;
- da preliminari controlli è emerso che, allo stato attuale non sono stati comunicati debiti fuori bilancio ad eccezione di quelli derivanti dalle transazioni già sopra richiamate

Ritenuto pertanto

- in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità cui si deve ispirare l'attività amministrativa, questa Commissione deve contemperare l'esigenza di risanamento dell'ente e le legittime aspettative dei soggetti individuati quali creditori;
- l'adozione della procedura semplificata garantisce il raggiungimento di tali obiettivi;
- il raggiungimento dei sopra indicati obiettivi è garantito con l'adozione della procedura semplificata nell'ambito della quale si provvederà a proporre periodicamente, in base alle risorse finanziarie disponibili, le transazioni limitatamente ai debiti certi, liquidi ed esigibili che verranno via via definiti, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili sulla base del criterio della priorità dei crediti privilegiati da lavoro subordinato;
- risulta, dalle esperienze amministrative di altri dissesti di enti locali, che ulteriori richieste di ammissione alla massa passiva pervengano anche dopo anni dalla scadenza dell'apertura della procedura, in quanto normativamente ammissibili fino alla data di approvazione del rendiconto finale della gestione della liquidazione;
- questo OSL si riserva, altresì, di comunicare tempestivamente eventuali scostamenti in *pejus* della stimata massa passiva, laddove si verificasse il rinvenimento di ulteriori debiti, non



COMUNE DI CHIETI

censiti alla data odierna, di entità tale da necessitare di consequenziali provvedimenti finanziari per l'approvvigionamento della provvista necessaria al soddisfacimento;

- questo OSL ritiene doveroso proporre l'adozione della procedura semplificata prevista dall'art. 258 TUEL, ai fini di un risparmio di spesa e di accelerazione delle procedure di risanamento;
- in caso di adesione alla procedura semplificata può fruire dei suddetti contributi statali.

DELIBERA

per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di proporre al Comune di Chieti l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL;
- 2) di richiedere al Comune di Chieti l'adesione alla procedura semplificata, da adottare con deliberazione di giunta entro 30 giorni dalla data della presente, assumendo in caso di adesione l'impegno ad individuare e a mettere a disposizione le necessarie risorse finanziarie per la liquidazione della massa passiva. Nel caso in cui la Giunta Comunale non esprima la non adesione alla procedura semplificata, il diniego dovrà essere motivato e dovranno essere indicate le modalità con le quali l'amministrazione comunale intende far fronte alla massa passiva;
- 3) di riservarsi di precisare, non appena possibile, anche in base alle istruttorie ancora in corso, l'ammontare della massa passiva ammessa alla liquidazione;
- 4) di richiedere al Comune di Chieti l'impegno ad integrare le risorse finanziarie necessarie alla liquidazione di ulteriori debiti che potrebbero essere ricompresi nella massa passiva, allo stato attuale non inclusi, nonché dei debiti riconducibili alle fattispecie di cui all'art.5, comma 2, della legge n. 140/2004;
- 5) di notificare la presente deliberazione al Sindaco, alla Giunta del Comune di Chieti ed al Presidente dell'organo di revisione dell'ente;
- 6) di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, Ufficio I – Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati;
- 7) di trasmettere il presente atto per conoscenza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
- 8) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6, del DPR n. 378 del 1993 e che verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Chieti a cura del Segretario dell'Ente.

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia

